

DELIBERA N. 207/24/CONS

**ORDINE ALLA SOCIETÀ SOCEDIT SRL
(TESTATA STRETTOWEB.COM) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ART. 27, COMMI 1 e 2,
DELLA DELIBERA N. 90/24/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”* (di seguito, Testo Unico);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del*

nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa";

VISTO il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in vigore dal 1° gennaio 2021 e, in particolare, l'art. 10;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Parlamento europeo indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024*";

VISTA la richiesta di controdeduzioni (ns. prot. n. 0154778 del 4 giugno 2024, ore 10.20), trasmessa alla società Socedit srl, in merito all'articolo pubblicato sulla testata online "strettoweb.com" del 3 giugno 2024, intitolato "*Europee, Calenda pubblica un sondaggio clandestino. "No, sono gli invitati a una festa di gala" (ma ci sono i DATI)*", reperibile al link <https://www.strettoweb.com/2024/06/elezioni-europee-calenda-pubblica-sondaggio-dati/1745117/>;

VISTO l'articolo della testata strettoweb.com in cui, nel raccontare che Carlo Calenda, leader di Azione, avrebbe pubblicato un sondaggio clandestino, asserendo "*ironicamente*" che si tratterebbe di "*invitati a una festa di gala*", sono diffusi tutti i dati in percentuale, attribuiti a nomi di fantasia che vanno ad individuare candidati reali: "*Secondo le intenzioni di voto pervenute all'ex ministro del Governo Renzi: Hermanita (Fdi) sarebbe tra il 26% ed il 28%, Elle Ici (Pd) tra il 21% ed il 23%, Earl of Stars (M5S) tra il 15% ed il 17%, Capitan y General (Lega) tra l'8% ed il 10%, Buonanima (Forza Italia) tra l'8% ed il 9%, Salis e Pepe Verde (Alleanza Verdi – Sinistra) tra il 4,5% ed il 5,5%, Plus Vive (Stati Uniti d'Europa) tra il 4% ed il 5%, Avengers (Azione) tra il 4% ed il 5%*";

VISTO che, nel termine di 24 ore dall'invio della richiesta di controdeduzioni (ns. prot. 0155945 del 5 giugno 2024), è pervenuta la memoria difensiva della testata giornalistica che si riporta in sintesi:

- la testata giornalistica (e quindi l'Editore) ha correttamente agito in ossequio al diritto di cronaca e di critica, costituzionalmente garantiti, in quanto la notizia riportata su Strettoweb.com è rappresentata non dal sondaggio clandestino ma dal fatto che Carlo Calenda, personaggio politico di primo piano, leader di uno dei più importanti partiti politici del Paese, già Ministro dello Sviluppo Economico, pubblici sul proprio profilo Facebook, quel sondaggio clandestino;

- l'articolo in questione riprende pedissequamente il post di Calenda, stigmatizzandone la condotta poiché elusiva del divieto di pubblicazione di sondaggi demoscopici nei quindici giorni antecedenti le elezioni.
- nell'articolo incriminato, non si rinviene alcun commento, chiosa o giudizio, chiarimento, indicazione su coalizioni, partiti politici, singoli politici ovvero alcun riferimento alla prossima competizione elettorale;

RITENUTO che l'articolo in questione, nel riportare il post social di un soggetto politico, ha effettivamente ripreso pedissequamente il contenuto dello stesso, comprendendo altresì il dato in percentuale, al di là della stigmatizzazione della condotta del politico (peraltro non immediatamente percepibile);

RITENUTO, contrariamente a quanto dedotto nelle memorie, che sono presenti riferimenti ai candidati e alle coalizioni, riportati di fianco ai nomi fittizi;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 27, comma 2 della delibera n. 90/24/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato”*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati”*;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali”*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del Testo unico dei doveri del giornalista stabilisce che *“Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; criteri seguiti per l'individuazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; il numero delle domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; date in cui è stato realizzato il sondaggio”*;

RITENUTO che il contenuto contestato presenta numerosi elementi, quali il titolo, i nomi dei concorrenti e il risultato attribuito agli stessi, appaiono come espedienti per diffondere un sondaggio altrimenti vietato e costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto;

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

RILEVATO che la testata giornalistica ha immesso nel circuito dell'informazione un contenuto relativo a rilevazioni di natura politico elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto, precedentemente diffuso al pubblico da altri, al di fuori del contesto dell'informazione professionale, conferendo al contenuto stesso una portata diffusiva e una attendibilità, data dall'autorevolezza della fonte – testata giornalistica – che non avrebbe avuto laddove fosse rimasto confinato nell'ambito di un post personale di un candidato;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Socedit srl (p.iva 02901400800), testata giornalistica online “strettoweb.com”, di pubblicare entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sulla homepage del sito www.strettoweb.com, per quindici giorni consecutivi, con le medesime caratteristiche dell'articolo contestato, la circostanza della violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000, per aver aggirato il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto con l'articolo diffuso in data giugno intitolato *“Europee, Calenda pubblica un sondaggio clandestino. “No, sono gli invitati a una festa*

di gala” (ma ci sono i DATI)”. Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

L’Autorità nell’esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l’osservanza del presente ordine, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente delibera è notificata alla società Socedit srl ed è pubblicata sul sito dell’Autorità all’indirizzo: www.agcom.it.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba